



COMUNE DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

Settore Affari Generali

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI FUNERARI,
CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II del Codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative emanate in materia, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, ed, infine, alle norme del diritto dell'Unione europea e la sua giurisprudenza quando sussistenti, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal responsabile del servizio competente, fatte salve le funzioni riservate al Sindaco quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del Titolo V della Parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. I servizi inerenti il presente regolamento vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, e 114 del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni o altri) od una concessione (aree, loculi, cellette...) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti e simili) o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombini, edicole, monumenti...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi causa e col loro preventivo consenso, sollevando da responsabilità il Comune e il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità Giudiziaria, nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma l'abbia espressa, purché non sia in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto la volontà deve essere manifestata dal coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ovvero, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o dagli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la volontà deve essere manifestata da tutti gli stessi o da uno di essi che dichiara sotto la propria responsabilità il consenso degli altri.

3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 6
Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione della targa identificativa, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti;
- a. l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- b. la deposizione delle ossa in ossario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei diritti, aggiornate annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione comunale.

4. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b).

Art. 7
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici di Stato Civile o del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto a disposizione del pubblico, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b. copia del presente regolamento;
- c. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II
ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si osservano le disposizioni del D.P.R. n. 285/1990, Capo I e del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9
Causa di morte

1. La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere a una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Si osservano le disposizioni del capo II del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 11 Locali di osservazione

1. Si osservano le disposizioni del Capo III del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune istituisce, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 285/1990, presso una struttura ospedaliera situata nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria locale competente e mediante convenzione, il servizio d'uso del deposito di osservazione e di obitorio al fine di:
 - a. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990). In questi casi, a seguito di espressa richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata, altresì, presso le apposite strutture adibite al commiato. Il medico intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
 - b. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990);
 - c. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990);
 - d. garantire l'assolvimento delle funzioni obitoriali di:
 - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali,
 - riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività (articolo 13 del D.P.R. n.285/1990).

Articolo 12

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Si osservano le disposizioni dei Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. n. 285/1990.

Capo IV
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art 13
Feretri

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; tuttavia madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

4. Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.

5. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea del corpo della persona defunta o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art. 14
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune per le inumazioni in campo comune di cui all'art 6.

Art. 15
Caratteristiche dei feretri

1. I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
2. I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dall'articolo 77 del D.P.R. n. 285/1990.
3. I feretri per il trasporto da Comune a Comune o da e per l'estero devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 16
Chiusura feretri

1. Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune o fuori Comune viene chiuso dall'impresa incaricata di svolgere attività funebre, che si assume la responsabilità della regolarità del feretro e della identificazione della salma.

2. Il rappresentante dell'impresa redige il verbale di chiusura in duplice copia, il cui originale è consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero insieme all'autorizzazione alla sepoltura.

3. Nell'ipotesi di trasporto della salma al cimitero di altro Comune, il secondo originale deve essere allegato alla documentazione per il trasporto, tale verbale deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'impresa e dal trasportatore.

4. Per i casi di decesso in cui si ravvisi l'esigenza di specifici rischi sanitari, il verbale è

redatto a cura del personale di vigilanza dell'A.S.L. del territorio di competenza che lo sottoscrive unitamente all'impresa funebre e all'incaricato del trasporto.

5. Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina deve riportare ogni dato disponibile ed eventuali altri dati utili ad identificare la salma.

Art. 17 **Attività funebre**

1. Per "attività funebre" s'intende il servizio finalizzato allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a. disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia di affari di cui alla vigente normativa;
- b. fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c. trasporto di cadavere ai sensi del Regolamento di Polizia mortuaria e attività di onoranze funebri, se richieste.

2. Il Comune rinuncia all'assunzione del diritto di privativa del servizio di trasporto funebre e pertanto l'intera attività è liberalizzata e in regime di libera concorrenza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 28. Oltre all'attività prevista da tale articolo il Comune provvede a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme previste dalla legge.

3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Art. 18 **Servizi funebri**

1. I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro, salvaguardando la possibilità di espressione del cordoglio; essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 17, comprendono il trasporto e le attività di onoranza funebre, se richieste.

2. Nello svolgimento dell'attività funebre l'impresa assume la rappresentanza degli aventi titolo e fornisce assistenza fino alla sepoltura, se richiesta.

3. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia possono stipulare accordi sulla tipologia dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Art. 19 **Auto funebri**

1. Si osservano le disposizioni degli articoli 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle contenute nelle norme regionali del Piemonte.

Art. 20 **Correttezza professionale e commerciale dell'impresa**

1. L'esercizio dell'attività funebre deve essere conforme ai seguenti principi:

- a. l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. l'avente titolo ha diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale fino al seppellimento salma;
- c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei defunti in quanto non

- contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d. rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati e notizie confidenziali;
 - e. osservanza delle leggi e del regolamento concernenti la professione;
 - f. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Art. 21 **Trasporti funebri**

1. Si osservano le disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle contenute nell'art. 8 della L.R. del Piemonte n. 15/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, il quale rilascia l'autorizzazione.

Art. 22 **Modalità del trasporto e disciplina**

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il trasporto comprende il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunemente indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto coadiuvati dal personale di cui al comma 1.
4. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dall'abitazione del defunto possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
5. In assenza di determinazione da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.
6. È consentito lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria; qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
7. Fatti salvi casi eccezionali, il corpo di Polizia Locale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.
8. Nel caso di salme provenienti da altri Comuni, ovvero da ospedali, istituti, ecc., il responsabile del servizio competente può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione del defunto o dalla chiesa o dal luogo di speciali onoranze.
9. Il trasporto in auto funebre prosegue fino al luogo della sepoltura, se l'ampiezza dei viali interni al cimitero lo consente, in caso contrario fin dove il mezzo può giungere.

10. Le attività di sepoltura sono effettuate dal personale addetto al cimitero.

11. L'orario di ogni singolo funerale è fissato dall'ufficiale di Stato Civile, osservate le prescrizioni regolamentari e dopo che siano state pagati i diritti sul trasporto funebre e le tariffe per i servizi cimiteriali stabiliti dai competenti organi.

12. È facoltà del responsabile del servizio competente, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre, con provvedimento motivato, l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 23

Riti religiosi e/o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 24

Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di salme o di resti mortali, di ossa umane, ovvero di ceneri è subordinato all'autorizzazione del responsabile competente in conformità al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le salme, i resti e le ceneri da trasportarsi in altro Comune sono affidate all'incaricato del servizio di trasporto che deve essere munito dei seguenti documenti:

- autorizzazione al trasporto;
- autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione;
- verbale di chiusura del feretro.

4. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente ai cimiteri comunali ove saranno accolte, previa consegna ai custodi dei cimiteri dei documenti elencati al comma 3 e previo accertamento della regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo le prescrizioni indicate nel presente regolamento.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unica autorizzazione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 25

Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti fuori dallo Stato di salme, di resti mortali ovvero di ceneri, come anche la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del Decreto del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Art. 26

Trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme portatrici di radioattività, il medesimo servizio dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 27

Diritti fissi sul trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto di salme in altri Comuni, o da altri Comuni ai cimiteri comunali, è subordinata al pagamento di un diritto fisso.

2. L'autorizzazione al trasporto di salme sul territorio comunale per l'espletamento della sola funzione funebre, senza ingresso al cimitero, è subordinata al pagamento di un diritto fisso.

3. I diritti di cui ai commi 1 e 2, il cui importo è stabilito e periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, sono istituiti quale controprestazione per le pratiche amministrative espletate dall'ente e per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo che il Comune è chiamato a svolgere sulle modalità di gestione del servizio.

4. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui al comma 1:

a. i trasporti di cadaveri dal territorio comunale al deposito di osservazione o all'obitorio e viceversa, nel caso in cui questi siano situati nel territorio di altro Comune;

b. i trasporti di salme fuori dal territorio comunale al solo scopo di essere sottoposte al procedimento della cremazione, destinate poi alla tumulazione nei cimiteri comunali.

5. Sono inoltre esenti dal pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2:

a. i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;

b. i trasporti a carico del Comune di cui all'articolo 28.

Art. 28

Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi:

a. il trasporto del cadavere di persone decedute nel territorio comunale per le quali non sia giunta alcuna richiesta di funerali al servizio cimiteriale presso l'ufficio di Stato Civile, nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti;

b. il trasporto del cadavere di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale, non risultino in grado di sostenere le spese del funerale;

c. il prelievo e il trasporto alla camera mortuaria o ad altro luogo secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità, del cadavere di persone decedute a seguito di accidente (suicidio, incidente stradale, omicidio, ecc.).

2. Il servizio comunale di cui al comma 1, lettere a. e b., è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione e comprende il trasporto e la fornitura di feretro di tipo comune.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 29 Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri spettano al responsabile del servizio competente, che la esercita anche attraverso le competenti strutture comunali.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del D.L.gs. n. 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 30 Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di coloro che sono indicati nel presente regolamento.

2. Nessuna salma, resti o ceneri, può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 31 Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato.

2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti e delle comunità richiedenti, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento anche successivi alla scadenza.

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 32 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'ingresso.

2. La chiusura viene preavvertita mediante segnale acustico dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario; non è concesso l'accesso al cimitero nei quindici minuti precedenti la chiusura del medesimo.
3. Il personale addetto ai cimiteri prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori.

Art. 33 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. persone che tengono contegno non confacente al carattere del luogo;
 - b. coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua;
 - c. minori di anni 12 se non accompagnati da adulti;
 - d. ai cani non tenuti al guinzaglio.
2. Il titolare dell'Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio della medesima, quale persona con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, che ha valore su tutto il territorio dell'UE, può richiedere una dichiarazione attestante il diritto di accedere al cimitero con un veicolo a proprio servizio, limitatamente ai tempi previsti di apertura e chiusura al pubblico del cimitero comunale, salvo casi particolari.

Art. 34 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con il luogo sacro e in particolare:
 - a. fumare, consumare cibi, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
 - b. entrare con motocicli, vetture o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d. asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza a esse, fiori, piantine, ornamenti e altri oggetti altrui;
 - e. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - f. arrecare guasti o sfregi a ogni altra cosa esistente nei cimiteri;
 - g. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti;
 - h. collocare ghiaia o altri materiali sulle superfici erbose o sui passaggi;
 - i. prendere fotografie senza autorizzazione del custode e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del titolare;
 - j. eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - k. dare mance al custode ovvero ad altro personale;
 - l. assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - m. disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in specie fare loro offerta di servizi, oggetti e volantini di qualsiasi genere o svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - n. turbare il libero svolgimento dei cortei o dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso.
2. I divieti di cui al comma 1, per quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo specifiche autorizzazioni.

Art. 35
Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri, durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume.

Art. 36
Rimozione di fiori e piante ornamentali collocati sulle sepolture e di materiali ornamentali

1. La corretta tenuta in stato di decoro di piante e fiori collocati sulle sepolture è a cura degli eredi dei defunti o di altri aventi causa. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato della manutenzione dei cimiteri è autorizzato a rimuoverli.

2. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o da pregiudicare l'incolumità pubblica.

3. La direzione dei servizi cimiteriali può disporre altresì il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, corone, vasi, piante o altro che si estendano fuori delle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi ovvero risultino pericolose.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 37
Definizioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Il tempo ordinario di inumazione tuttavia può essere protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consente.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui, decorso il turno ordinario di rotazione, risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

3. L'ubicazione e le modalità di predisposizione e di utilizzazione delle fosse sono regolate dagli articoli dal 68 al 73 del D.P.R. n. 285/1990.

4. L'inumazione in campo comune, in fosse decennali, è concessa alle salme di persone:

- a) nate nel comune;
- b) residenti nel comune;

- c) morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) coniuge o persona unita civilmente, conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 ovvero parenti in primo grado, di residenti nel Comune o ivi sepolti;
- f. nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche e parti di cadavere rinvenute;
- g. resti mortali delle persone elencate nel presente comma derivanti da estumulazione;

5. In difetto dei requisiti di cui al comma 1, il Sindaco può disporre l'inumazione nei cimiteri cittadini per comprovati motivi di carattere umanitario o nel caso la richiesta sia riferita a persone che in vita hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Comune di Piossasco.

6. Nei casi di cui alla lettera d) del comma 1 la tariffa prevista per l'inumazione è maggiorata del 50%.

Art. 38

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa deve farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

4. Nel caso di salma proveniente dall'estero o da altro Comune, per le quali sussista l'obbligo della duplice cassa, si osservano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri comunali e sia d'obbligo la doppia cassa, gli operatori del settore devono provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile aventi le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa. In caso di inadempienza il feretro non è accettato.

Art. 39

Caratteristiche della sepoltura nei campi comuni

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. A richiesta il Comune può consentire l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dall'autorità comunale.

3. Qualora non vi siano soggetti che provvedano alla collocazione di arredi di cui ai commi 1 e 2, il Comune provvederà alla posa di una targa indicante il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

4. Con provvedimento dell'autorità comunale, per ciascun nuovo azzonamento possono essere definite altresì le specifiche tecniche per il collocamento di copri fossa, lapidi, arredi o altri segni funerari.

5. L'installazione dei materiali e degli accessori indicati dai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa; è inoltre a loro carico spostare e poi risistemare le lapidi e quanto altro esistente sulle tombe in occasione della ricostituzione dei tumuli.

6. L'apposizione di copri fossa, lapidi, segni funerari o arredi (comprese piante e arbusti) non conformi a quanto indicato nei commi precedenti, non regolarizzati nel termine di sessanta giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario a eliminare l'irregolarità e con spese a suo carico.

CAPO IV TUMULAZIONI

Art. 40 definizioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per un periodo di tempo ordinario pari ad anni 30. Se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Sono a tumulazione altresì le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dai concessionari di aree, secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento per un periodo di tempo pari ad anni 99 (novantanove). Se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, le norme regionali, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali;

Art. 41 Concessione di cellette ossario/cinerarie

1. Le cellette sono concesse per la tumulazione dei resti ossei/ceneri di persona già inumata o tumulata nel cimitero di Piossasco.

Art. 42 Concessione di loculi o cellette ossario/cinerarie da destinare a salme, resti ossei o ceneri

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta diversa destinazione, devono essere ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990 s.m.i.;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Possono essere altresì ricevuti:
 - a. i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone delle quali il coniuge risieda in questo Comune o sia già sepolto nel cimitero comunale; ai coniugi sono assimilate le persone

- unite civilmente o conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76 /2016;
- b. i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone nate in questo comune;
 - c. i resti mortali di parenti in linea retta di primo e secondo grado di persone residenti in questo Comune da collocare in ossario o in cellette/urne cinerarie;
 - d. i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone già residenti in questo comune per un periodo non inferiore a 15 anni, anche non continuativi;
3. Nei casi previsti dal comma 2 lett. c) e d) le tariffe di concessione delle cellette/urne cinerarie sono maggiorate del 50%. Sono altresì aumentate del 50% le tariffe per la tumulazione.
4. In difetto dei requisiti di cui ai commi precedenti il Sindaco può disporre la tumulazione nel cimitero cittadino di persona che in vita ha acquisito particolari benemerienze nei confronti del Comune di Piossasco;
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri, i resti mortali e le ceneri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

Art. 43

Concessione di loculi o cellette ossario/cinerarie a persone in vita

1. La concessione di cui al presente articolo può essere effettuate in occasione della tumulazione di feretro. Eccezionalmente, e sempreché ne sussista la disponibilità, possono concedersi, in occasione del primo utilizzo, due posti contigui, il secondo dei quali riservato al coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 qualora sussistano le seguenti condizioni:
- a) residenti nel Comune al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b) aventi età superiore a 75 anni;
2. La concessione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare qualora sussistano le seguenti condizioni:
- a. disponibilità di un numero consistente di loculi o cellette ossario/cinerarie derivante da retrocessione per scadenza dei termini della concessione;
 - b. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a); b) di cui al comma 1;
 - c. non aventi coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto o parenti viventi in linea retta o in linea collaterale. In tali situazione, il richiedente dovrà indicare una o più persone, o ente, che, previa avvenuta informazione da parte del richiedente medesimo, provvedano agli adempimenti conseguenti alla tumulazione.
3. Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto.
4. La tariffa per la concessione del loculo o della celletta a persona in vita, residente nel Comune, è maggiorata del 50%.
5. Il numero e la tipologia di manufatti concedibili ai sensi dei commi 1 e 2 a persona in vita è determinato dall'Amministrazione comunale con proprio atto ogni due anni in ragione della disponibilità di manufatti e previa verifica di tutti i requisiti previsti nel presente regolamento.

Art. 44

Modalità di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti o aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

2. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria;

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune;

4. Per ottenere la concessione l'interessato deve presentare istanza all'atto della richiesta al responsabile del settore competente per materia con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma, dei resti o delle ceneri da tumularsi o della persona in vita avente diritto.

5. La concessione è subordinata al pagamento, all'atto della richiesta del manufatto, delle tariffe determinate per le concessioni cimiteriali, approvate dai competenti organi.

6. Le spese per la concessione sono a carico del concessionario.

7. Qualora la concessione sia riferita a loculo già in precedenza concesso e la salma in esso tumulata sia stata sottoposta a estumulazione, la tariffa relativa alla nuova concessione è diminuita del 15% rispetto alle tariffe di concessione in vigore.

8. Nel caso di cui al comma 7 i concessionari hanno obbligo di provvedere autonomamente all'acquisto degli arredi funebri che devono essere uguali o quantomeno simili agli arredi presenti nel lotto ove collocato il tumulo ed all'eventuale sostituzione della lapide, qualora non ritenuta riutilizzabile, con una nuova lapide avente caratteristiche simili alla precedente.

9. Quando venga accertata dal responsabile del servizio competente l'insufficienza dei loculi e delle cellette, è sospesa l'applicabilità degli articoli: 42, comma 2, lettere a., c. e d. e dell'art. 43, commi 1 e 2.

Art. 45

Tumulazione a completa capienza del sepolcro

1. Oltre alla salma della persona individuata nell'atto concessorio, nel medesimo loculo è consentita la collocazione di più cassette ossario o urne cinerarie fino alla capienza dello stesso, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge o con la persona unita civilmente, con i parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale, o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, giusta disposizione testamentaria del "de cuius" regolarmente espressa, o previo consenso scritto espresso dagli eredi o da altri aventi causa di cui all'articolo 42. I resti o le ceneri di ciascuna salma devono essere collocati in apposita cassetta.

2. È, altresì, consentita, fino alla capienza della celletta ossario o celletta cineraria, la collocazione di più cassette o urne cinerarie con i medesimi criteri di cui al comma 1.

3. È a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa in vigore relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nei loculi o cellette di cui ai commi 1 e 2.

Art. 46

Collocazione di epigrafi e arredi funebri sui loculi e sulle cellette

1. Sulla lapide di chiusura del loculo o della celletta devono essere apposti, in materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed eventuale breve epigrafe. È, altresì, consentita la collocazione di un vaso portafiori, di una cornice portafotografie e di una lampada votiva.
2. Gli arredi e l'iscrizione di epigrafi devono rispettare le tipologie indicate dal competente ufficio comunale per ciascun blocco di loculi o cellette.
3. L'apposizione di epigrafi o arredi non conformi attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare l'irregolarità, con costi a suo carico.
4. L'installazione degli arredi e delle scritte di cui ai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente agli eredi del defunto o aventi causa.

Art. 47

Manutenzione

1. La manutenzione dei loculi e delle cellette, nonché dei manufatti di cui al presente regolamento, spetta ai concessionari o ai loro aventi causa. La manutenzione comprende ogni intervento, ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato e qualora dalla mancanza di manutenzione derivi pericolo per l'incolumità pubblica o la sepoltura assuma aspetti indecorosi, il Comune provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora la rifusione delle spese di manutenzione sostenute dal Comune risulti infruttuosa, è pronunciata decadenza dalla concessione.

Art. 48

Retrocessione di loculi e cellette – Rimborsi

1. Qualora il concessionario del loculo o della celletta trasferisca la salma ivi collocata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma ha diritto, previa presentazione di richiesta entro dodici mesi dall'estumulazione, al seguente trattamento:
 - a. se il trasferimento avviene entro il decimo anno dalla tumulazione della salma, sono rimborsati al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, i due terzi del prezzo del loculo pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;
 - b. se il trasferimento avviene tra il decimo e il ventesimo anno dalla tumulazione della salma, sarà rimborsato al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, la metà del prezzo del loculo pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;
 - c. se il trasferimento avviene tra il ventesimo e il trentesimo anno dalla tumulazione della salma, sarà rimborsato al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, un terzo del prezzo del loculo al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti.
 - d. se il trasferimento avviene dopo il trentesimo anno dalla tumulazione della salma, al

concessionario, ai suoi eredi o aventi causa non è riconosciuto rimborso.

e. Nel caso di retrocessione di cellette al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa non è riconosciuto rimborso.

2. Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 49

Retrocessione di loculi aventi concessione cinquantennale od oltre

1. Il concessionario del loculo avente concessione cinquantennale od oltre che acconsente, a seguito di richiesta dell'ufficiale di Stato Civile e prima dello scadere della concessione, alla estumulazione e al trasferimento dei resti mortali in celletta ossario o in ossario o cinerario comune, ha diritto:

a. al rimborso del 50% prezzo del loculo pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;

b. all'effettuazione gratuita delle operazioni di estumulazione e di tumulazione dei resti nella celletta o di collocazione nell'ossario o cinerario comune.

Art. 50

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite durante tutto l'anno, sono regolate dal responsabile del servizio competente e si eseguono secondo le modalità prescritte del Capo XVII e dall'articolo 90, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990.

3. Alle esumazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell'osservanza delle norme in materia è il responsabile della società che ha in carico la gestione del cimitero.

4. È, altresì, compito del personale addetto ai servizi cimiteriali di stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all'ossario comune del cimitero, ovvero, previa domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 85 del D.P.R. n. 285/1990, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, i resti mortali possono:

a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, qualora possibile;

b. essere trasferiti in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;

c. essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7. Sull'esterno dei contenitori di cui alle lettere b. e c. del comma 6 deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

8. È consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. La durata della nuova inumazione prevista dal comma 6 viene stabilita in due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Art. 51
Avvisi di scadenza della concessione

1. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è dato avviso agli interessati mediante:
 - a. la collocazione di appositi avvisi nei campi interessati all'esumazione, almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni, ovvero affissione sulla sepoltura stessa, in luogo ben visibile, di apposito cartellino avviso;
 - b. l'affissione agli ingressi dei cimiteri dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione;
 - c. mezzi informatici, purché rintracciabili possibili eredi.
2. Agli interessati che abbiano comunicato il proprio indirizzo e i propri dati all'ufficio dello Stato Civile entro la data stabilita sugli avvisi è data notizia della data in cui verrà effettuata l'esumazione o l'estumulazione. Qualora l'indirizzo non venga comunicato nei termini previsti e non risulti altrimenti dagli atti dello Stato Civile, è collocato altro apposito avviso sulla sepoltura entro i trenta giorni precedenti la data dell'esumazione o dell'estumulazione. Se dopo tale termine non è presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.

Art. 52
Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del responsabile competente, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si effettuano secondo le modalità di cui agli articoli 83, 84, 88 e 89 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e negli altri casi di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Alle esumazioni straordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell'osservanza delle norme in materia è il responsabile della società che ha in carico la gestione del cimitero.

Art. 53
Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:
 - a. a richiesta dei familiari interessati qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Il responsabile competente può autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno l'estumulazione per:

- feretri destinati ad altra sede o alla cremazione, purché venga constatata la perfetta tenuta del feretro,
- feretri tumulati nel cimitero per trasferimento vicino alla salma del coniuge, di persona unita civilmente;
- convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016 o parente in linea retta di 1° grado;
- per trasferimento da loculo o celletta particolarmente inidoneo per barriere architettoniche inesistenti o condizioni disagiate per il raggiungimento, ad altro loculo, nel caso in cui ricorrano condizioni personali di particolare gravità, opportunamente certificate e riferite a coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto o parente di primo grado del defunto.

5. La verifica del feretro, basata su elementari rilievi visivi, verrà eseguita dall'addetto ai servizi cimiteriali. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede può avvenire previa idonea sistemazione del feretro stesso.

6. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all'ossario comune del cimitero, ovvero, previa domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.

7. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a. essere tumulati nella stessa o in altra sepoltura previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro, quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio";
- b. essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- c. essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

8. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art. 54 Estumulazioni d'ufficio

1. Il responsabile competente può ordinare, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, che vengano estumulate d'ufficio salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso. Nel caso di intervento d'ufficio i costi sono posti a carico del concessionario.

Art. 55 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e quelle ordinarie e la successiva tumulazione dei resti in celletta ossario, in loculo, in cripta o tomba privata, sono sottoposte al pagamento della tariffa per i servizi cimiteriali in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione.

2. Sono escluse dall'applicazione delle tariffe cimiteriali le operazioni di estumulazione ordinaria o straordinaria da loculo o da celletta e le operazioni di esumazione ordinaria o

straordinaria, se richieste dall'ufficiale di Stato Civile per esigenze connesse alla necessità di rendere disponibili loculi o aree del campo comune.

Art. 56

Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti di valore e i ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere elencati nel verbale di esumazione.

2. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati agli aventi diritto di cui al presente regolamento e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dello Stato Civile.

3. In mancanza di richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, possono essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 57

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica di rifiuti.

2. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 58

Esercizio della cremazione

1. Il presente capo disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati nel D.P.R. n. 285/1990, nella legge 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle altre norme previste in materia, nelle leggi della Regione Piemonte e nelle circolari del Ministero della Sanità.
2. Il servizio della cremazione è incombenza che può essere esercitata dagli enti gestori dei templi crematori.
3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere o di salme già inumate o tumulate, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 254/2003.
5. All'interno del cimitero è collocato un cinerario comune per la raccolta e la conservazione, in perpetuo e collettiva, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la

cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 59 **Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o dalla persona unita civilmente, o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, o dagli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la volontà deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta degli stessi, secondo l'art. 3 della legge 130/2001 e s.m.i.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero da processo verbale da rendere davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. \
4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere certificata dal rappresentante legale dell'associazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta è rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria e reca specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 60 **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali**

1. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Si definisce resto mortale:
 - a. il risultato della completa mineralizzazione di un cadavere;
 - b. ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
3. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
4. Per la cremazione dei resti mortali:
 - a. l'autorizzazione viene concessa dal Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - b. non occorre la documentazione di cui commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 61
Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinate alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 62
Oneri a carico dei richiedenti la cremazione

1. Le tariffe massime relative al servizio di cremazione, stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno sono rivalutate annualmente e sono a carico dei privati richiedenti.
2. Sono altresì a carico dei privati richiedenti la fornitura del feretro, l'acquisto delle urne cinerarie, nonché il trasporto sia verso l'impianto di cremazione, sia dall'impianto verso la sepoltura.

Art. 63
Diverse destinazioni delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri nelle apposite urne cinerarie, in forma indivisa, nel caso non vengano destinate a cimiteri di altri Comuni, è ammessa sia in cellette, sia in sepolture private, sia nel cinerario sia in loculo in cui è presente il feretro.
2. Le urne cinerarie collocate in cellette per le quali è scaduto il periodo di concessione sono collocate, se allestito, presso il cinerario comune del cimitero.
3. Le urne contenenti le ceneri possono altresì essere consegnate all'affidatario o disperse, con le modalità di cui agli articoli 64 e 67.
4. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Piossasco. In tal caso l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Art. 64
Affidamento dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettera a., o da chi può manifestarne la volontà.
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente detta scelta, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o persona unita civilmente o conviventi di

fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, o dagli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, secondo l'art. 4 della legge 130/2001 e s.m.i.

c) il tutore di minore o interdetto;

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. Quando la volontà risulta dalla dichiarazione di cui al comma 3, punto a., vale anche contro il parere dei familiari.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettere b. e c., la volontà deve risultare da atto sottoscritto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Piosasco nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio comunale o ne siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
9. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 65

Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare per iscritto
 - a. i propri dati anagrafici e la residenza;
 - b. di assumersi la responsabilità della custodia dell'urna e di acconsentire agli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c. il luogo di conservazione e custodia dell'urna affidata e le modalità atte a garantire che venga evitata la profanazione;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui non intendesse più conservarla;
 - f. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o dalla pubblica sicurezza;
 - g. di assumersi l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla.

4. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia.

Art. 66

Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che all'atto dell'autorizzazione si è assunta la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
2. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
3. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 67

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal responsabile competente, o suo delegato, del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal responsabile competente, o suo delegato, del Comune in cui la salma sia stata inumata o tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a. per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta.
 - b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto, ovvero, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c. il tutore di minore o interdetto;
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b., la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a. l'esecutore testamentario;
 - b. il coniuge o la persona unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 ovvero, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile;

- c. il rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d. il tutore di minore o interdetto;
 - e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a., b., c., d), dal personale autorizzato dal Comune.
6. Qualora concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.
 7. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Art. 68

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri in Piossasco è consentita nel cinerario comune, nell'area denominata "Giardino del ricordo" di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Piossasco in aree private all'aperto e in edifici o in altri luoghi chiusi.
3. Al di fuori del Comune di Piossasco la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, qualora il Comune dove si chiede la dispersione lo consenta.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o da persona unita civilmente o da persona convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ovvero parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 69

Procedura per la dispersione

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a. l'impegno a eseguire personalmente la dispersione;
 - b. di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso diniego.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 70
Senso comunitario della morte

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale del Piemonte n. 20/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, tenuto conto della volontà espressa dal defunto o su richiesta scritta dei familiari, è realizzata nel cimitero, in apposito spazio, apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici e la data di morte del defunto.
2. La permanenza della targa avrà la durata di anni 15 e le spese per la realizzazione e posa saranno a carico dell'affidatario dell'urna, anche in caso di dispersione.

CAPO VIII
COSTRUZIONI DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI

Art. 71
Rinvio

1. Si osservano le disposizioni del Capo X del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO III
CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I
SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA

Art. 72
Sepulture private nei cimiteri

1. Per le sepulture private è concesso l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o associazioni, enti e comunità, di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese del concessionario, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. La concessione di aree di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di 99 (novantanove anni) , salvo rinnovo.
4. Alle sepulture private di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
5. La concessione può essere fatta soltanto a favore di:
 - a. persona nata nel Comune;
 - b. persona residente nel Comune, associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Piossasco la loro sede legale;
 - c. persona residente in altro Comune e avente il coniuge o la persona unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ovvero un parente di primo o secondo

grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale già tumulato o inumato nel cimitero di Beinasco;

- d. persona residente in altro Comune, ma avente il coniuge o la persona unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale in vita e residente in Piossasco.
6. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
7. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote.
8. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

Art. 73

Regime della concessione

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto o patto contrario è nullo di diritto.
2. Il concessionario e i suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia e igiene del cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.
3. Se i titolari della concessione sono più di uno, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto deve essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari.
4. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
5. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune prescrive in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
6. La concessione di aree a uso sepolture per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
7. Per le modalità di concessione si applica l'articolo 44.

Art.74

Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

1. Il diritto d'uso di una sepoltura discende da una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, comma 2, del codice civile.
2. Il diritto d'uso della sepoltura in tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o dalla persona unita civilmente o da convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016 e dagli ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale, estesa agli affini, fino al 4° grado.

4. Per i soggetti individuati al comma 2 il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. I parenti collaterali e gli affini dei concessionari, fino al quarto grado, possono altresì essere sepolti nella tomba di famiglia previa autorizzazione dei titolari della concessione o dei loro eredi con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'ufficio di Stato Civile, che, qualora ricorrano gli anzidetti requisiti, rilascerà il nulla osta.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari stessi.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza o di convivenza va comprovata con apposita dichiarazione, secondo le modalità stabilite al comma 5.
8. Se il concessionario è un ente o una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza secondo quanto contemplato dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

Art. 75

Costruzione dell'opera – Termini

1. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi. In ogni caso, le sepolture private devono essere costruite entro i termini definiti dal successivo art. 83 dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale. In caso di mancato rispetto dei medesimi termini l'area cimiteriale torna di diritto nella piena disponibilità comunale a seguito del provvedimento di decadenza. Se entro i suddetti termini non è stata presentata istanza per l'ottenimento del titolo edilizio oppure non è stato dato avvio ai lavori, spetterà al concessionario il rimborso dei due terzi della tariffa pagata al momento della concessione. Se l'area risulta già compromessa dalla realizzazione anche solo parziale ed incompleta di opere edilizie al concessionario non spetterà alcun rimborso.
2. Su istanza degli interessati, per giustificati motivi, il responsabile competente può concedere una proroga dei termini, non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 76

Subentro nella titolarità della concessione

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando, ai fini di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'istanza di variazione deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto.
4. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura per sé e per i propri aventi causa.
5. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
6. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma

dell'istanza di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. Resta ferma l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
8. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
9. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se è ad inumazione o 20 anni, se è a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 77

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza di cui all'articolo 75;
2. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso dei due terzi della tariffa pagata al momento della concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 78

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza di cui all'articolo 79, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.
2. Qualora le opere siano state costruite da meno di cinque anni, il Comune ha facoltà di corrispondere una somma a titolo di indennizzo, per le spese sostenute e documentate da regolare fattura e secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.79

Revoca e decadenza della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del DPR 285/1990 e successive modificazioni, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quanto ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
 - b. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;

- c. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - d. quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata o in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f. quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione ovvero nel presente regolamento.
3. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti dal comma 2 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo di provvedere. In caso di irreperibilità, previa diligenti indagini presso le anagrafi della popolazione residente, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. Trascorsi senza esito i termini di cui al comma 3, è dichiarata la decadenza, che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
 5. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione passano, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

Art. 80

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all'articolo 79, il responsabile del settore competente, se del caso, dispone la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
2. Successivamente l'Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla riassegnazione delle aree di cui all'articolo 79, al restauro delle opere ivi presenti, ovvero alla loro demolizione. Nel caso di messa in ripristino della situazione i relativi oneri sono posti a carico delle persone che li hanno posti in essere.

Art. 81

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'accesso all'interno del cimitero per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposito nulla osta del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, nonché da copia di una polizza di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per eventuali danni a cose o a persone, che possono verificarsi durante i lavori, con massimali minimi pari a 500.000 euro. Se richiesta, all'atto del rilascio del nulla osta viene consegnata anche copia della chiave per l'accesso al cimitero con mezzi ed attrezzature. Tale copia di chiave deve prontamente essere restituita al Comune al termine dell'esecuzione dei lavori. Copia del nulla osta viene trasmessa dal Comune al gestore del cimitero.
3. Nel caso di costruzione di sepolture private, il rilascio del nulla osta a privati imprenditori di cui al precedente comma 2 è subordinato al versamento del deposito cauzionale così come stabilito al successivo art. 84.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere che non comportino la necessità di accedere all'interno del cimitero con mezzi, né l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale, né qualsiasi tipo di interferenza, non è necessario ottenere alcun nulla osta.
5. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. Data l'impossibilità di quantificare i consumi di energia elettrica ed acqua per l'esecuzione di lavori privati all'interno del cimitero, le imprese non possono allacciarsi alle utenze comunali eventualmente presenti.

Art. 83

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale. Le concessioni di cui sopra impegnano il/i concessionario/i alla sollecita presentazione del progetto per l'ottenimento del prescritto "Permesso di costruire" entro il termine di 6 (sei) mesi a far data dalla sottoscrizione dell'atto concessorio; i lavori dovranno iniziare entro 1 (uno) anno dal rilascio del permesso di costruire e dovranno terminare entro 1 (uno) anno dalla data di inizio.
2. Il permesso di costruire conterrà i termini entro cui dovranno iniziare i lavori di realizzazione della cappella o del sepolcreto, nonché quelli di conclusione.
3. Il non rispetto dei termini è causa di decadenza dalla concessione come stabilito dall'art. 75.
4. Nel progetto deve essere definito il numero di feretri e salme, nonché di cellette per cassette ossario od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette ossario o 16 posti per urne cinerarie.
5. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
6. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è

- determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.
7. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
 8. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, sia per le parti ipogee che per quelle epigee, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
 9. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio competente, in conformità al piano regolatore cimiteriale.
 10. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
 11. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
 12. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, vale quanto stabilito al precedente articolo 82 comma 4.
 13. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previo benestare del responsabile del servizio competente, lapidi, ricordi e similari, in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Art. 84

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente (fatti salvi gli interventi disciplinati dall'art. 83 comma 12 e 13) sono subordinati alla costituzione di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, il cui importo ammonta a 2.600 euro.

3. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale della somma sopra menzionata, o in alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta del Comune.

4. Lo svincolo del deposito cauzionale di cui ai punti 2 e 3 sarà effettuato su richiesta dell'interessato entro 60 giorni una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, trattenendo l'importo corrispondente a lavori e oneri gestionali per il ripristino di eventuali danni.

Art. 85

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle funerarie a sistema di tumulazione, l'impresa esecutrice deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza il nulla osta scritto del responsabile del servizio competente.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 86

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 87

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche. In tal caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune.

3. In occasione di riti funebri, le imprese coinvolte in lavori vari all'interno del cimitero devono sospendere temporaneamente le proprie attività, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento del rito stesso.

Art. 88

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti e nei tre giorni antecedenti, salvo i cui ricorrano le condizioni d'urgenza, non possono essere svolte lavorazioni all'interno del cimitero.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

3. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, può stabilire specifiche istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nonché di altri componenti decorativi.

Art. 89

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Questi, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o

contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli articoli 84, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 84, comma 3.

Art. 90

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio competente le violazioni accertate.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 91

Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 93 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modificazioni avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

5. Ricorrendone la fattispecie, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2016 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 e successive modificazioni o, quando emanate, le disposizioni regionali a queste situazioni corrispondenti, sia per gli aspetti procedurali che attuativi.

Art. 94 Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del

cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 95

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.